
 LABCERT TARATURA & CERTIFICAZIONE	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 1 di 29


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID

 LABCERT TARATURA & CERTIFICAZIONE	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID			
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018


Verificato da	Approvato da	Natura delle modifiche rispetto alla revisione precedente
RSQ	DIR	<p>Al § 4 - Requisiti generali: aggiunto riferimento alla compilazione del questionario informativo; Eliminato ultimo capoverso;</p> <p>Al § 5 - Eliminato ultimo capoverso;</p> <p>Al § 6 - Processo commerciale: Modificate modalità gestione processo commerciale;</p> <p>Al § 6.1 Accettazione delle condizioni: Aggiornate modalità accettazione condizioni contrattuali;</p> <p>Al § 6.3.2 Modifica e annullamento dell'ordine: modificato titolo e aggiunta comunicazione per iscritto;</p> <p>Eliminato § 6.3.5 Annullamento da parte del cliente</p> <p>Ex § 6.9 Responsabilità prodotti affidati dal cliente spostato al § 6.4.1;</p> <p>Al § 7 Valutazione iniziale: aggiornato primo e ultimo capoverso</p> <p>Eliminato § 7.1. Documentazione tecnica e 7.1.2 Fabbricazione</p> <p>Al § 7.2.2 Prove del tipo: aggiunto ultimo capoverso</p> <p>Al § 7.5.1 Eliminato ultimo capoverso</p> <p>§ 7.5.2 Esami e Prove: rivisto paragrafo</p> <p>Al § 7.6.2 Eliminato ultimo capoverso</p> <p>Aà § 7.6.3 Eliminato ultimo capoverso</p> <p>Al § 7.6.4 Modificato penultimo capoverso</p> <p>Al § 7.10 Modificato titolo paragrafo</p> <p>Al § 8 Riesame per delibera ed emissione certificato modificato penultimo capoverso;</p> <p>Uniti § 12.1 e 12.2 e 12.2.1</p> <p>Incorporato il § 13 nel § 17.2 Obblighi del richiedente</p>

Sommario


1. INTRODUZIONE	5
2. SCOPO	5
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	5
3.1 DIRETTIVA 2014/32/UE (MID).....	5
3.1.1 SCHEMI DI VALUTAZIONE	5
3.1.2 CATEGORIA STRUMENTI DI MISURA.....	5
3.2 DIRETTIVA 2014/31/UE (NAWID) - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico.....	6
3.2.1 SCHEMI DI VALUTAZIONE	6
4. REQUISITI GENERALI	6
4.1 REQUISITI DI ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE	6
4.2 CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI	7
5. RISERVATEZZA DEI RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE.....	7
6. PROCESSO COMMERCIALE.....	8
6.1 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI	8
6.2 AGGIUNTE E MODIFICHE	8
6.3 ACCETTAZIONE INCARICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE	8
6.3.1 DURATA DELLE OFFERTE E PREVENTIVI.....	8

 LABCERT TARATURA & CERTIFICAZIONE	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 3 di 29

6.3.2	MODIFICA E ANNULLAMENTO DELL'ORDINE	9
6.3.3	QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO	9
6.3.4	TEMPI DI CONSEGNA.....	9
6.4	SPEDIZIONE PRODOTTI DA PROVARE E CERTIFICARE	9
6.4.1	RESPONSABILITÀ PRODOTTI AFFIDATI DAL CLIENTE	9
6.5	RESPONSABILITÀ PER I SERVIZI FORNITI	9
6.5.1	RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL CLIENTE	9
6.5.2	LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	9
6.5.3	RISARCIMENTO	9
6.6	FORZA MAGGIORE	9
6.6.1	DEFINIZIONE DI FORZA MAGGIORE	9
6.6.2	SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DEI VINCOLI CONTRATTUALI	10
6.7	DICHIARAZIONI DEL CLIENTE.....	10
6.8	PAGAMENTO	10
6.8.1	TERMINI DI PAGAMENTO.....	10
6.8.2	INTERESSI	10
6.8.3	RITARDATO PAGAMENTO	10
6.8.4	PROROGA DEI PAGAMENTI	10
6.8.5	COMPENSAZIONE	10
6.8.6	GARANZIE	10
6.8.7	CONTROVERSIA SUGLI IMPORTI FATTURATI	11
7.	VALUTAZIONE INIZIALE PER LA CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	11
7.1	VALUTAZIONE SECONDO IL MODULO A2 - Controllo di produzione interno	11
7.1.1	DECISIONE IN MERITO AL CAMPIONAMENTO ED AL SITO DI PROVA	11
7.1.2	ANALISI DEL FASCICOLO TECNICO (VEDI § 7.1.5.1)	12
7.1.3	PROVE COMPLETE SU UN LOTTO DI ESEMPLARI	12
7.2	VALUTAZIONE SECONDO IL MODULO B - Esame UE del tipo	13
7.2.1	ANALISI DEL FASCICOLO TECNICO (VEDI § 7.1.3.1)	13
7.2.2	PROVE DEL TIPO.....	13
7.3	VALUTAZIONE MODULI D, D1, E, E1, H - Approvazione del sistema qualità	14
7.3.1	AUDIT PRELIMINARE.....	14
7.3.2	FASE 1	14
7.3.3	FASE 2.....	14
7.4	VALUTAZIONE MODULO H1 - Conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto.....	15
7.4.1	AUDIT PRELIMINARE.....	15
7.4.2	FASE 1	15
7.4.3	FASE 2.....	15
7.4.4	ESAME DEL PROGETTO	16
7.5	VALUTAZIONE SECONDO IL MODULO F - Conformità al tipo sulla verifica del prodotto.....	16
7.5.1	DECISIONE IN MERITO AL CAMPIONAMENTO ED AL SITO DI PROVA	16
7.5.2	ESAMI E PROVE	17
7.6	VALUTAZIONE SECONDO IL MODULO F1 - Conformità basata sulla verifica del prodotto.....	17
7.6.2	PROVE COMPLETE SU UN ESEMPLARE	18
7.6.3	ESAMI E PROVE SU ALTRI ESEMPLARI	19
7.6.4	ANALISI DEL FASCICOLO TECNICO (VEDI § 7.1.3.1)	19
7.7	VALUTAZIONE SECONDO IL MODULO G - Conformità basata sulla verifica dell'unità.....	19
7.7.1	PROVE COMPLETE ALL'ESEMPLARE.....	20
7.7.2	ANALISI DEL FASCICOLO TECNICO.....	20
7.8	PROVE IN SUBAPPALTO	20

 LABCERT TARATURA & CERTIFICAZIONE	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 4 di 29

7.9	VERIFICA DELLE MODIFICHE APPORTATE DA FABBRICANTE	20
8.	RIESAME PER DELIBERA ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO.....	21
9.	GESTIONE DELLE MODIFICHE.....	21
9.1	GESTIONE ANTICIPI E POSTICIPI.....	21
10.	OBBLIGO DI INFORMAZIONE	21
10.1	MANCATA EMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	22
11.	SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE	22
12.	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE.....	22
12.1	ATTIVITÀ PER LA SORVEGLIANZA PER IL MANTENIMENTO	22
12.2	AUDIT DI RINNOVO SECONDO I MODULI D, D1, E, E1, H, H1	24
12.3	PUBBLICAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DI LABCERT.....	24
12.4	USO DEL LOGOTIPO E DEL CERTIFICATO	24
12.5	DESCRIZIONE DEL LOGOTIPO	24
12.6	USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE	25
13.	RICORSI E RECLAMI	25
13.1	RICORSI.....	25
13.2	RECLAMI.....	25
13.3	PROCESSO DI APPELLO	26
14.	FORO COMPETENTE	26
15.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	26
16.	DIRITTI E OBBLIGHI	26
16.1	DIRITTI	26
16.2	OBBLIGHI.....	27
17.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28

 LABCERT TARATURA & CERTIFICAZIONE	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 5 di 29

1. INTRODUZIONE

LABCERT è un ente terzo indipendente che opera dal 2008 nel campo della valutazione di conformità.

Rilascia la certificazione sugli strumenti di misura e sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, rilascia la certificazione dei Sistemi di Gestione delle organizzazioni in conformità alle seguenti Direttive Comunitarie:

- Direttiva 2014/32/UE (MID) - Strumenti di misura;
- Direttiva 2014/31/UE (NAWID) - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Le certificazioni rilasciate rispondono a Norme, Guide, Regolamenti e prescrizioni di riferimento secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

LABCERT possiede inoltre laboratori propri ed opera in veste di Centro di ricerca, Laboratorio di Prova, Laboratorio di Taratura, Laboratorio di ispezione per verificazioni periodiche di strumenti di misurazione, Certificazione di prodotti con particolare riferimento al settore cogente in qualità di Organismo Notificato ai sensi di alcune Direttive Comunitarie.

2. SCOPO

Il presente “Regolamento” pubblicato da LABCERT, che fa parte integrante del contratto di certificazione, illustra le procedure applicate da LABCERT per la certificazione dei Moduli e degli Allegati previsti dalle Direttive Comunitarie riportate nel campo di applicazione.

Fornire fiducia, a tutte le parti coinvolte, stabilire i criteri generali, le fasi principali delle attività di audit, il mantenimento e il rinnovo in relazione alle diverse procedure stabilite dalla Direttiva MID e NAWID per le quali LABCERT risulta essere notificato. In quanto organismo di Terza parte, svolge la sua attività secondo i principi di:

- Imparzialità;
- Competenza;
- Trasparenza;
- Riservatezza;
- Rapida ed efficace risposta ai reclami;

Il presente “Regolamento” è scaricabile dal sito web www.labcert.it area certificazione prodotti, o è inviato su specifica richiesta al richiedente.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alla prestazione del servizio di Certificazione relativamente alla “Valutazione della Conformità” delle seguenti Direttive:


3.1 DIRETTIVA 2014/32/UE (MID)

3.1.1 SCHEMI DI VALUTAZIONE

Modulo A2:	Controllo di produzione interno e controlli ufficiali sugli strumenti a intervalli casuali
Modulo B:	Esame UE del tipo
Modulo D:	Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione
Modulo D1:	Garanzia di qualità del processo di produzione
Modulo E:	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità degli strumenti
Modulo E1:	Garanzia di qualità delle ispezioni e delle prove effettuate sullo strumento finale
Modulo F:	Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto
Modulo F1:	Conformità basata sulla verifica del prodotto
Modulo G:	Conformità basata sulla verifica dell'unità
Modulo H:	Conformità basata sulla garanzia totale di qualità
Modulo H1:	Conformità basata sulla garanzia totale di qualità totale e sull'esame del progetto

3.1.2 CATEGORIA STRUMENTI DI MISURA

Allegato VII	(MI-005)	Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua
--------------	----------	--

 LABCERT TARATURA & CERTIFICAZIONE	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 6 di 29

Allegato VIII	(MI-006)	Strumenti per pesare a funzionamento automatico
Allegato X	(MI-008)	Misure materializzate

Il fabbricante sceglie, secondo quanto previsto dall'Articolo 17 della Direttiva 2014/32/UE, fra i moduli di cui LABCERT è accreditata e notificata, la procedura di valutazione della conformità dello strumento di misura di proprio interesse, oppure del Sistema Qualità secondo lo schema di seguito riportato:

Allegato	Strumento	A2	B	B+D	B+E	B+F	D1	E1	F1	G	H	H1
VII (MI-005)	Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua		X	X		X				X		X
VIII (MI-006)	Strumenti per pesare a funzionamento automatico											
	<i>Sistemi meccanici</i>		X	X	X	X	X		X	X		X
	<i>Strumenti elettromeccanici</i>		X	X	X	X				X		X
	<i>Sistemi elettronici o i sistemi contenente software</i>		X	X		X				X		X
X (MI-008)	Misure materializzate											
	<i>di lunghezza</i>		X	X			X		X	X	X	
	<i>di capacità</i>	X	X	X	X		X	X	X		X	

N.B. Per i moduli B+D; B+E; B+F i relativi certificati possono essere emessi da diversi Organismi Notificati.

3.2 DIRETTIVA 2014/31/UE (NAWID) - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

3.2.1 SCHEMI DI VALUTAZIONE

Modulo B:	Esame UE del tipo
Modulo D:	Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione
Modulo D1:	Garanzia di qualità del processo di produzione
Modulo F:	Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto
Modulo F1:	Conformità basata sulla verifica del prodotto
Modulo G:	Conformità basata sulla verifica dell'unità

Il fabbricante sceglie fra i moduli di cui LABCERT è accreditata è notificata la procedura di valutazione della conformità dello strumento di misura di proprio interesse, oppure del Sistema Qualità secondo lo schema di seguito riportato:

Strumento	B	B+D	B+F	D1	F1	G
Strumento per pesare a funzionamento non automatico	X	X	X	X	X	X

N.B. Per i moduli B+D; B+F i relativi certificati possono essere emessi da diversi Organismi Notificati.

4. REQUISITI GENERALI

Qualsiasi Organizzazione può accedere all'iter di certificazione della LABCERT senza discriminazione alcuna, a meno che LABCERT non sia a conoscenza di motivi ostativi che ne impediscano la certificazione.

Affinché il processo di certificazione possa avere inizio sono necessarie le seguenti condizioni:

Il cliente che deve certificare uno o più prodotti, oppure certificare il proprio S.Q. dovrà dimostrare di operare in conformità ad una delle seguenti norme di riferimento di cui LABCERT è accreditata e notificata.


- a) Direttiva 2014/32/UE, relativa agli strumenti di misura
- b) Direttiva 2014/31/UE, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

e dei requisiti preventivamente specificati, contenuti nel "Regolamento" per la gestione del servizio di certificazione per la Direttiva MID & NAWID".

La richiesta di certificazione può essere inoltrata da qualunque degli operatori economici aventi titolo riportati nelle Direttive, la cui attività sia riferibile ad uno dei settori in cui opera LABCERT, mediante compilazione di un questionario informativo.

4.1 REQUISITI DI ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE

Il richiedente, prima di intraprendere l'iter di Certificazione con LABCERT, deve soddisfare i seguenti requisiti:

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 7 di 29

- Accettare le condizioni previste dal presente Regolamento;
- Garantire l'assistenza al Gruppo di Audit di LABCERT durante tutte le attività di Audit;
- Autorizzare l'accesso ai locali, stabilimenti, alle aree e alle informazioni necessarie per svolgere l'Audit;
- Designare un proprio Rappresentante come interlocutore principale del Gruppo di Audit e far svolgere a eventuali consulenti presenti durante l'Audit il ruolo di osservatore;
- Essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In assenza di disposizioni cogenti, l'Organizzazione richiedente si impegna a fornire a LABCERT un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale LABCERT.

Il richiedente si impegna, quindi, ad attuare, nonché promuovere, attraverso l'apposito incaricato designato, le misure di protezione e prevenzione dai rischi sul luogo di lavoro che incidono sulle attività degli Auditor di LABCERT e che richiedono la tutela sia dei lavoratori, sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

- Accettare, senza costi aggiuntivi, l'eventuale presenza di:
 - 1) Valutatori dell'ente di Accreditamento/controllo, che saranno notificati da LABCERT con chiara illustrazione di ruoli. Tale presenza ha lo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da LABCERT siano conformi ai requisiti per l'accreditamento;
 - 2) Valutatori LABCERT in addestramento;
 - 3) Valutatori LABCERT in veste di osservatori, che hanno lo scopo di effettuare attività di monitoraggio in campo sulla correttezza delle valutazioni e del servizio reso ai Clienti.

4.2 CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI

Ogni rilievo riscontrato nel corso degli Audit è classificato come segue:

Non Conformità Maggiore:	Deviazione o assenza totale di rispetto di requisiti, riscontrata sulla base di evidenze oggettive, a seguito delle attività di valutazione.
Non Conformità Minore:	Deviazione o assenza parziale di rispetto di requisiti, riscontrata sulla base di evidenze oggettive, a seguito delle attività di valutazione. Più non conformità minori, inerenti uno stesso requisito, in funzione dei contenuti e del risultato generale dell'audit possono comportare l'emissione una NC maggiore. Non conformità minori non risolte e/o non prese in carico dal richiedente possono comportare l'emissione di NC maggiore.
Elementi di miglioramento:	Quanto non rientrante nelle definizioni di non conformità e che costituisce un possibile miglioramento dell'efficacia delle soluzioni adottate dal cliente, per raggiungere la conformità ai requisiti e prevenire deviazioni.

5. RISERVATEZZA DEI RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE


LABCERT possiede una politica e altre disposizioni atte a salvaguardare la riservatezza delle informazioni del richiedente ottenute o derivate dall'esecuzione delle attività di certificazione; ciò viene garantito a tutti i livelli della propria struttura, compresi i comitati e gli organismi esterni o le persone che operano per suo conto.

Entrambe le parti s'impegnano di comune accordo a non rivelare a terzi, senza il preventivo consenso scritto dalla controparte, qualsiasi informazione ottenuta dalla stipulazione del Contratto. LABCERT è libera di rivelare, dando riscontro delle informazioni fornite, al Cliente o alla persona interessate, tali informazioni nel caso in cui fossero:

- Di dominio pubblico al momento della rivelazione;
- Richieste da autorità pubbliche in conformità alla legislazione vigente;
- Richieste da Autorità di Notifica degli Organismi Notificati;
- Richieste dall'Ente di Accreditamento competente.

Sia LABCERT che il richiedente la certificazione potranno rivelare informazioni ai loro fornitori senza ottenere il consenso scritto nei limiti in cui le stesse fossero necessarie al completamento delle attività, a condizione che sia stipulato con detti fornitori un accordo scritto di riservatezza che rifletta i principi in precedenza espressi. LABCERT ed il Cliente dovranno essere avvertiti delle informazioni fornite.

LABCERT assicura la completa riservatezza sulle informazioni ricevute e sulle valutazioni espresse dal proprio personale e dai propri fornitori di servizi; gli obblighi di entrambe le parti, definiti dal presente articolo, sono applicabili anche nell'ipotesi di cessazione di efficacia del Contratto per qualunque ragione o causa.

 LABCERT TARATURA & CERTIFICAZIONE	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 8 di 29

Per quanto non esplicitamente richiamato nel presente articolo, ai fini della protezione e riservatezza dei documenti e dati è applicabile il D. Lgs. 196/2003, nonché i requisiti di accreditamento applicabili.

L'accesso ai documenti di proprietà della LABCERT contenenti i dati riguardanti le Organizzazioni Clienti e prodotti in occasione degli audit è limitato alla struttura dell'azienda stessa e al personale Accredia incaricato delle verifiche presso LABCERT e presso le Organizzazioni certificate ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO stesso.

Il trattamento in sicurezza delle informazioni riservate è garantito da LABCERT dall'utilizzo di strumenti a sua disposizione; tutti i documenti che si riferiscono ai rapporti commerciali intercorsi (preventivo, certificazione e tutti i successivi mantenimenti e rinnovi) saranno conservati per i successivi dieci anni anche qualora il rapporto commerciale sia interrotto.

6. PROCESSO COMMERCIALE

Qualsiasi cliente interessato ai servizi di certificazione della LABCERT snc deve inoltrare alla stessa una richiesta di offerta in qualsiasi modo (fax, e-mail, ecc.) oppure utilizzando il Modulo di richiesta d'offerta dal Sito Web: www.labcert.it (servizi di certificazione prodotto).

Per la raccolta delle informazioni necessarie verrà richiesta la compilazione di un questionario (SC 05 01D o SC 05 01E)

Prima di procedere con l'emissione dell'offerta, LABCERT esegue il riesame dei dati ricevuti e verifica se:

- I prodotti, le loro caratteristiche e la procedura di certificazione richiesta rientrano all'interno del campo di applicazione della notifica LABCERT;
- Siano stati chiaramente definiti, documentati e compresi da ambo le parti i requisiti per la certificazione;
- Ogni aspetto sia stato correttamente considerato, compresa la durata e le sedi degli audit;
- Vi sia la capacità di svolgere le attività richieste, riguardo al campo di applicazione richiesto, alle competenze necessarie e ad ogni requisito particolare (es. la lingua utilizzata dal richiedente).

Se dovessero emergere carenze o inesattezze, LABCERT, contatterà il cliente per richiedere informazioni integrative.

Il richiedente la certificazione rispetto alla Direttiva "MID" o alla Direttiva "NAWID", non deve aver presentato la medesima domanda di certificazione ad altro Organismo Notificato.

LABCERT invia l'offerta al richiedente insieme al presente regolamento e mantiene la registrazione dell'offerta.

Nel caso il richiedente la certificazione richieda modifiche all'offerta ricevuta, l'addetto commerciale formula, qualora necessario, una nuova offerta.

Una volta ricevuta l'accettazione dell'offerta da parte del richiedente (offerta controfirmata ed eventualmente ordine scritto) l'evidenza della conferma d'accettazione dei documenti contrattuali sarà rappresentata da un file, dove saranno raccolti i documenti. In caso di eventuali modifiche successive, LABCERT le comunicherà al richiedente e invierà i documenti contrattuali nella versione aggiornata per la successiva accettazione da parte del richiedente.

6.1 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

L'erogazione dei servizi è subordinata all'accettazione delle condizioni proposte in offerta. Con tale sottoscrizione il richiedente dichiara di accettare le condizioni del presente regolamento.

6.2 AGGIUNTE E MODIFICHE


Eventuali aggiunte e/o modifiche alle presenti condizioni di fornitura avranno effetto soltanto in seguito a conferma scritta da parte della LABCERT.

Il cliente che decide di non accettare le aggiunte e/o modifiche, avrà la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto.

6.3 ACCETTAZIONE INCARICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

6.3.1 DURATA DELLE OFFERTE E PREVENTIVI

Tutte le offerte e tutti i preventivi comunicati in qualsiasi forma sono da considerarsi vincolanti fino alla durata massima specificata nell'offerta.

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 9 di 29

6.3.2 MODIFICA E ANNULLAMENTO DELL'ORDINE

Eventuali revisioni o modifiche dell'ordine originale non sono compresi nel prezzo dell'offerta e verranno conteggiati separatamente.

Nel caso in cui il Cliente, per qualsiasi motivo decida di modificare, posticipare o annullare l'ordine dovrà darne comunicazione per iscritto a LABCERT, la quale avrà il diritto di addebitare al cliente il lavoro svolto fino al momento della modifica, del posticipo o dell'annullamento, richiedendo una indennità per la parte dell'ordine non eseguita.

6.3.3 QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO

LABCERT si impegna a svolgere il servizio con diligenza, rispettando le disposizioni proposte dal cliente. In caso di seri dubbi sull'applicabilità di tali disposizioni, LABCERT informerà immediatamente il cliente prima dell'inizio dei lavori.

6.3.4 TEMPI DI CONSEGNA

LABCERT si impegna a rispettare i tempi di consegna concordati con il cliente, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al § 6.6.

In caso di modifiche dell'incarico decise dal cliente dopo l'inizio dei lavori e riguardanti il volume e/o il grado di difficoltà, LABCERT avrà la facoltà di modificare di conseguenza i tempi di consegna dandone comunicazione al cliente.

6.4 SPEDIZIONE PRODOTTI DA PROVARE E CERTIFICARE

- Gli strumenti devono pervenire, puliti, perfettamente funzionanti, muniti di eventuali accessori necessari per l'impiego.
 - Ciascun strumento deve essere immatricolato in modo univoco e indelebile.
 - La strumentazione viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente, LABCERT non risponde di danni avvenuti durante il trasporto. Eventuali richieste di copertura assicurativa sono a carico del Cliente.
 - La strumentazione deve pervenire opportunamente imballata. Labcert utilizzerà gli stessi imballi per la restituzione.
- Nessuna responsabilità può essere attribuita a LABCERT per danneggiamenti dovuti al trasporto o ad un imballaggio non adeguato.

Eventuali Non Conformità saranno tempestivamente comunicate al cliente.

6.4.1 RESPONSABILITÀ PRODOTTI AFFIDATI DAL CLIENTE

LABCERT avrà la massima cura dei materiali che le sono stati affidati.

Nel caso di danneggiamento di materiale affidato dal cliente in relazione all'attività di certificazione prodotto, LABCERT risponde nei limiti dei massimali previsti dalla polizza assicurativa R.C.T. stipulata.

Nei casi in cui si debba lavorare con pezzi unici, preziosi o insostituibili, il cliente dovrà occuparsi di assicurare tali pezzi.

6.5 RESPONSABILITÀ PER I SERVIZI FORNITI

6.5.1 RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL CLIENTE

L'affidamento da parte di LABCERT di lavori, interamente o parzialmente, a terzi, non ne limiterà in alcun modo le responsabilità nei confronti del cliente.

6.5.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

LABCERT si assumerà la responsabilità per danni dimostrabili e direttamente imputabili a sua negligenza colposa ed è coperta da adeguata polizza a copertura rischio professionale e responsabilità civile.


6.5.3 RISARCIMENTO

Il cliente manterrà LABCERT indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento di terze parti.

6.6 FORZA MAGGIORE

6.6.1 DEFINIZIONE DI FORZA MAGGIORE

Con forza maggiore si intende ogni circostanza non prevedibile al momento della conclusione dell'accordo, che rende di fatto ragionevolmente impossibile esigere la soddisfazione agli impegni da parte del cliente. Equiparabile a forza

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 10 di 29

maggiori sono: malattia, sciopero del lavoro, guerra, pericolo di guerra, agitazioni, problemi di trasporto, incendio e altri gravi problemi presso LABCERT o presso i suoi fornitori.

6.6.2 SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DEI VINCOLI CONTRATTUALI

In caso di forza maggiore i doveri tra le due parti verranno reciprocamente sospesi. Se la durata della situazione di forza maggiore dovesse rendere ragionevolmente impossibile onorare il contratto, ogni parte avrà la facoltà di annullare l'accordo per il futuro con dichiarazione scritta, senza che nessuna delle due parti sarà tenuta a indennizzi reciproci. Se per motivi di forza maggiore LABCERT sarà costretta a interrompere l'ulteriore esecuzione, manterrà comunque il diritto di compenso per i lavori eseguiti e consegnati fino a quel momento.

6.7 DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

Il cliente presa visione dei diritti e doveri descritti nel presente Regolamento, nonché dei documenti applicabili si obbliga a rispettare tutti i doveri ad essi facenti capo.

Dichiara e garantisce, assumendosene ogni responsabilità, che:

- ogni dichiarazione fatta a LABCERT sia per iscritto che durante le visite di esame, corrispondono a verità;
 - tutti i dati riportati nei documenti presentati a LABCERT corrispondono a verità
- consapevole della responsabilità penali e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

6.8 PAGAMENTO

6.8.1 TERMINI DI PAGAMENTO

Le competenze dovranno essere pagate secondo le modalità e scadenze concordate. I termini di pagamento sono termini ultimi, allo scadere dei quali l'Organizzazione richiedente è da considerare immediatamente inadempiente.

6.8.2 INTERESSI

Nel caso in cui un cliente non abbia saldato una fattura entro il termine prestabilito, il cliente stesso sarà, a partire dalla scadenza di tale termine, debitore di interessi pari agli interessi legali in vigore in quel momento, calcolati su base giornaliera. LABCERT avrà inoltre la facoltà di risolvere per intero o parzialmente l'accordo con una semplice comunicazione, senza intervento giudiziario, e/o di pretendere indennizzi. Tutte le spese giudiziarie ed extra-giudiziarie saranno a carico del cliente. Lo stesso vale in caso di fallimento o sospensione dei pagamenti.

6.8.3 RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardo nei pagamenti da parte del cliente in relazione all'intera somma dovuta alla LABCERT, il cliente sarà da considerarsi legalmente inadempiente senza che nessun sollecito o messa in mora sia richiesta. Da quel momento, LABCERT avrà il diritto di considerare sospesi tutti i propri doveri nell'ambito dell'accordo e di eventuali altri accordi con il cliente.

6.8.4 PROROGA DEI PAGAMENTI


Una eventuale proroga dei pagamenti concessa dalla LABCERT al cliente avrà valore solo e nella misura in cui è stata concessa per iscritto.

6.8.5 COMPENSAZIONE

Non è ammessa la compensazione.

6.8.6 GARANZIE

Per ottenere maggiori garanzie LABCERT avrà la facoltà di chiedere, a sua totale discrezione, anticipi parziali o completi, garanzie bancarie e simili, prima di iniziare l'esecuzione dell'incarico. Si riserva inoltre la facoltà di inviare fatture parziali durante l'esecuzione del lavoro. Nel caso in cui il cliente non abbia presentato le garanzie richieste entro

 LABCERT TARATURA & CERTIFICAZIONE	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 11 di 29

cinque giorni dopo la richiesta in tal senso, LABCERT avrà il diritto di sospendere i propri doveri e/o di recedere dal contratto. In caso di sospensione e/o rescissione del contratto, LABCERT mantiene il diritto al compenso per i lavori effettuati e consegnati sino al momento della sospensione e/o rescissione.

6.8.7 CONTROVERSIA SUGLI IMPORTI FATTURATI

In caso di controversia sugli importi fatturati, il cliente è tenuto a presentare il reclamo entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della fattura. In mancanza di tale reclamo verrà automaticamente a decadere ogni diritto di reclamo contro l'importo fatturato.

7. VALUTAZIONE INIZIALE PER LA CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La documentazione per la valutazione della conformità al modulo prescelto deve contenere la seguente documentazione:

Per tutti gli moduli	Certificato di iscrizione della Camera di Commercio (copia in carta libera) o documento equivalente per l'estero;
Modulo A2, B, D1, F1, G, H1, E1	Documentazione tecnica (di seguito definito Fascicolo Tecnico) descritta all'Articolo 18 della Direttiva MID e Articolo 13 della Direttiva NAWID: la documentazione deve consentire di accertare la conformità dello strumento di misura ai requisiti pertinenti della Direttiva; essa comprende il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento, nella misura in cui ciò risulti pertinente ai fine dell'accertamento;
Per il solo Modulo B, F, F1	Esemplari , rappresentativi della produzione considerata richiesti da LABCERT in relazione alle prescrizioni indicate nella Direttiva;
Per il solo Modulo B, H1	Documentazione che attesti l'adeguatezza del progetto tecnico delle parti dello strumento di misura di cui non è richiesto alcun esemplare;
Per il Modulo D, D1, E, E1, H, H1	Documentazione relativa al sistema qualità: Manuale Qualità e principali procedure di gestione del processo produttivo;
Per il Modulo D, E, F	Copia dell'attestato di Esame UE del tipo , Manuale d'uso, fax-simile della dichiarazione di conformità, eventuale documentazione tecnica supplementare per lo svolgimento dall'attività di valutazione.

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana oppure in una lingua accettata da Labcert.

7.1 VALUTAZIONE SECONDO IL MODULO A2 - Controllo di produzione interno

Controllo di produzione interno e controlli ufficiali sugli strumenti a intervalli casuali secondo l'Art. 1 del Modulo A2 della Direttiva 2014/32/UE.

Il controllo interno della produzione, unito a controlli ufficiali sugli strumenti a intervalli casuali, è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi della Direttiva 2014/32/UE, e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli strumenti di misura interessati soddisfano le prescrizioni della Direttiva ad essi applicabili.

L'attività di valutazione sono essenzialmente:


- Analisi della documentazione tecnica (Fascicolo Tecnico);
- Prove sul prodotto;
- Riesame per delibera ed emissione del certificato di conformità

7.1.1 DECISIONE IN MERITO AL CAMPIONAMENTO ED AL SITO DI PROVA

Per quanto riguarda il criterio di campionamento, la valutazione di conformità viene effettuata generalmente su un lotto omogeneo della produzione.

Nel caso in cui la numerosità del lotto non sia tale da permettere ciò, la valutazione di conformità viene fatta su base statistica, decidendo un campionamento in base alle eventuali norme:

- WELMEC 8.10:2011
- UNI ISO 2859:1999

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 12 di 29

- OIML R-138:2007

7.1.2 ANALISI DEL FASCICOLO TECNICO (VEDI § 7.1.3.1)

L'attività d'analisi del Fascicolo Tecnico viene pianificata da LABCERT, il quale provvede ad assegnare l'attività ad uno dei valutatori.

I documenti da inviare al valutatore sono:

- Fascicolo Tecnico, se possibile del test report del Laboratorio;
- Eventuali ulteriori informazioni necessarie per l'emissione dell'offerta;
- Modulistica per la reportistica e relative check-list.

A completamento dell'analisi documentale, LABCERT comunica eventuali non conformità all'Organizzazione richiedente. In caso di presenza di non conformità, l'iter non procede fino a che l'Organizzazione richiedente non abbia inviato a LABCERT l'aggiornamento del Fascicolo Tecnico con la risoluzione delle non conformità emerse.

Tale documentazione viene inviata al valutatore che ha effettuato l'analisi del fascicolo tecnico per la sua valutazione della chiusura delle non conformità (o in casi particolare, ad altro valutatore competente).

7.1.3 PROVE COMPLETE SU UN LOTTO DI ESEMPLARI

Per le prove sul prodotto l'ispettore incaricato si recherà presso il fabbricante per prelevare una quantità di campioni come descritto al § 6.1.3 che dovranno essere sottoposte a prove.

Le prove complete sul lotto di esemplari sono eseguite direttamente da LABCERT.

Parti di queste attività possono essere anche affidate a Laboratori terzi qualificati, in questo caso si fa riferimento al § 7.8 - Subappalto.

Le prove vengono eseguite in conformità a procedure definite da LABCERT sulla base dei riferimenti normativi applicabili.


In caso di non conformità, la modifica dello strumento di misura deve essere eseguita dall'Organizzazione richiedente.

LABCERT provvede alla ripetizione delle prove ritenute necessarie, a seguito della modifica apportata.

Alla fine della sessione di prove, viene redatto un rapporto di prova e consegnato all'Organizzazione richiedente.

7.1.3.1 IL FASCICOLO TECNICO DEVE INCLUDERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- Una descrizione generale dello strumento;
- gli schemi di progettazione e di fabbricazione accompagnati dai piani relativi ai componenti, sottounità, circuiti stampati, ecc.
- le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea;
- nel caso di strumenti elettronici: descrizione dei dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell'informazione del software logico e generale che ne illustrano le caratteristiche e il funzionamento;
- descrizione e spiegazioni necessarie per comprendere come sono assemblati i componenti dello strumento, compreso il funzionamento di tutto lo strumento sia per la parte dedicata agli utenti finali che ai tecnici preposti alla loro calibrazione.
- Un elenco di tutte le norme e/o dei documenti normativi previsti dalle Direttive di riferimento (MID o NAWID), applicati in tutto o in parte;
- Le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme e/o i documenti normativi previsti dalle rispettive Direttive di riferimento (MID o NAWID);
- I risultati dei calcoli di progetto, esami, ecc.;
- I risultati delle prove appropriate se necessario per dimostrare che il tipo e/o lo strumento sono conformi a:
 - i requisiti della Direttiva di riferimento (MID o NAWI) in base alle condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici;
 - le specifiche di durabilità dei contatori di liquidi diversi dall'acqua;
- gli attestati di esame UE del Tipo o gli attestati di esame UE del progetto per quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto.

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 13 di 29

7.2 VALUTAZIONE SECONDO IL MODULO B - Esame UE del tipo

L'esame del Tipo sono le valutazioni tecniche che vengono eseguite al fine di accettare che il progetto tecnico di uno strumento di misura o per pesare, soddisfi le pertinenti disposizioni della Direttiva MID o NAWID.

Le attività di valutazione sono essenzialmente:

- Analisi della documentazione tecnica (Fascicolo Tecnico);
- Prove del Tipo;
- Riesame per delibera ed emissione del certificato di Esame UE del Tipo.

L'analisi della documentazione tecnica viene svolta prima dell'inizio delle prove.

L'Esame del Tipo può essere effettuato in uno dei seguenti metodi:

- Esame di un esemplare dello strumento di misura completo che sia rappresentativo della produzione considerata;
- Esame di esemplari di una o più parti essenziali dello strumento di misura che siano rappresentative della produzione considerata. In tale caso, nella fase d'analisi documentale, viene accertata l'adeguatezza del progetto tecnico di altre parti dello strumento di misura, tramite esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare.
- Accertamento dell'adeguatezza del progetto dello strumento di misura, tramite esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare, senza esame di un esemplare.

(LABCERT decide di volta in volta quale metodo viene ritenuto più appropriato e gli esemplari necessari che debbono essere disponibili).

7.2.1 ANALISI DEL FASCICOLO TECNICO (VEDI § 7.1.3.1)

L'attività d'analisi del Fascicolo Tecnico viene pianificata da LABCERT, il quale provvede ad assegnare l'attività ad uno dei valutatori.

I documenti da inviare al valutatore sono:

- Fascicolo Tecnico completo del report d'autovalutazione SW e, se possibile, del test report del laboratorio;
- Modulistica per la reportistica e relative check-list di riscontro;
- Eventuale documentazione supplementare che attesti l'adeguatezza del progetto tecnico delle parti dello strumento di misura di cui non è richiesto alcun esemplare.

A completamento dell'analisi, LABCERT comunica eventuali non conformità all'Organizzazione richiedente.

In caso di presenza di non conformità, l'iter non procede fino a che l'Organizzazione richiedente non abbia inviato a LABCERT l'aggiornamento del Fascicolo Tecnico con la risoluzione delle non conformità emerse.

Tale documentazione viene inviata al valutatore che ha effettuato l'analisi del fascicolo tecnico per la sua valutazione della chiusura delle non conformità.

In casi particolari, le non conformità possono essere chiuse anche da altro valutatore competente.

7.2.2 PROVE DEL TIPO

Le prove sono eseguite da LABCERT, una volta che sono stati individuali gli esemplari rappresentativi da provare, sulla base degli strumenti di misura oggetto della domanda di certificazione.

Le prove vengono eseguite in conformità a procedure definite dal laboratorio sulla base dei riferimenti normativi applicabili.


Parti di queste attività possono essere anche affidate a Laboratori esterni, in questo caso si rimanda al § 7.8 - SUBAPPALTO.

In caso di non conformità, la modifica dello strumento di misura deve essere eseguita dall'Organizzazione richiedente.

LABCERT provvede alla ripetizione delle prove ritenute necessarie, a seguito della modifica apportata e si provvederà ad emettere un'offerta per le relative prove da ripetere.

Alla fine della sessione di prove, viene redatto un Rapporto di Prova e consegnato all'Organizzazione richiedente.

Nel caso in cui, al termine delle prove di tipo, il prodotto non sia conforme a quanto riportato nel documento tecnico di riferimento, la pratica di certificazione sarà sospesa in attesa che il cliente, entro un periodo di tempo concordato, **che**

 LABCERT TARATURA & CERTIFICAZIONE	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 14 di 29

comunque non potrà essere superiore ad un anno, sia in grado di ripristinare la conformità dei prodotti e di richiedere nuovamente a LABCERT la ripetizione delle prove di tipo con ulteriore costo aggiuntivo (a carico del cliente).

A seguito dell'esito positivo delle prove del tipo e del fascicolo tecnico nonché dell'esito positivo della delibera del comitato, l'organizzazione richiedente riceve il certificato di esame UE del tipo che avrà validità di 10 anni dalla data di emissione.

7.3 VALUTAZIONE MODULI D, D1, E, E1, H - Approvazione del sistema qualità

La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti dei rispettivi Moduli della Direttiva MID e NAWID

e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli strumenti di misura soddisfano i requisiti della Direttiva MID e NAWID ad essi applicabili.

Per il Modulo D (MID e NAWID) ed E (MID): gli strumenti interessati devono essere conformi al Certificato di Esame UE del Tipo.

Le attività di valutazione, sono essenzialmente: l'analisi della documentazione di sistema, Manuale Qualità e procedure (Fase 1) e l'audit in campo (Fase 2).

Parti di queste attività possono essere anche affidate a Laboratori terzi qualificati, in questo caso si rimanda al § 7.8 - SUBAPPALTO.

7.3.1 AUDIT PRELIMINARE

Nel caso il cliente richieda un audit preliminare, valgono le seguenti regole:

- tale audit deve essere quotato come gli altri (salvo applicazione di sconti nei limiti consentiti);
- non è possibile effettuare più di un audit preliminare, in quanto in alcun modo deve potersi configurare come attività di consulenza all'Organizzazione richiedente a meno che la distanza di tempo tra i due sia non inferiore a due anni in modo da non potersi configurare come consulenza;
- tale audit deve essere registrato al pari degli altri, ma i risultati non devono essere considerati in alcun modo ai fini del rilascio della certificazione; dunque non incide neanche nella durata degli altri audit;
- i risultati di tale audit devono essere classificati in termini di non conformità, non devono essere rilasciati elementi di miglioramento.

7.3.2 FASE 1

La fase 1 rappresenta il primo step della verifica di certificazione e comprende:

- l'analisi della documentazione del sistema di gestione dell'Organizzazione richiedente (Manuale Qualità, procedure, istruzioni). Inoltre, per il modulo D1, E1; H sarà necessario sottoporre ad analisi documentale anche il fascicolo tecnico.
- la valutazione della localizzazione e delle condizioni particolari del sito dell'Organizzazione richiedente e a stabilire un contatto con il suo personale al fine di verificare la programmazione e l'espletamento della fase 2;
- il riesame e l'assegnazione delle risorse del processo di audit Fase 2 ed a concordare le relative modalità.

A seguito dello svolgimento della fase 1 nel caso di rilevazione di modifiche ai dati e all'attività aziendale rispetto a quanto comunicato dall'Organizzazione richiedente all'atto della predisposizione dell'Offerta, le modalità e durata di svolgimento della fase 2 e dei successivi audit di sorveglianza, potranno differire da quelle inizialmente proposte nell'Offerta.


Al termine della fase 1 in caso di eventuali non conformità queste vengono prontamente comunicate all'Organizzazione richiedente al fine della loro risoluzione.

L'Audit di fase 1 e di fase 2 possono essere consequenziali quando:

- l'organizzazione richiedente da certificare è conosciuta
- il sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione richiedente è simile a sistemi già conosciuti e verificati.

7.3.3 FASE 2

Lo scopo della fase 2 è di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del Sistema di Gestione del dell'Organizzazione richiedente.

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 15 di 29

La fase 2 è pianificata ad una distanza di tempo dalla fase 1, tale da consentire all'Organizzazione richiedente la risoluzione delle eventuali Non Conformità rilevate emerse nella fase 1 e la corretta pianificazione della fase 2 da parte di LABCERT.

Il tempo massimo che può trascorrere tra la fase 1 e la fase 2, sarà stabilito da LABCERT e deve essere tale da garantire che i risultati della fase 1 si mantengano validi, pertanto il sistema di certificazione di prodotto, l'Organizzazione richiedente, il contesto normativo e legislativo non devono subire variazioni significative tra i due stadi.

La fase 2 viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione.

Tale verifica è estesa a tutti i requisiti della Direttiva e in relazione alla tipologia di strumento di misura oggetto di certificazione.

Nella fase iniziale della verifica viene valutata la risoluzione di eventuali non conformità comunicate nella fase 1.

Al termine della fase 2, il lead auditor LABCERT lascia una copia del rapporto sull'attività svolta all'Organizzazione richiedente che la sottoscrive.

A fronte delle eventuali Non Conformità riscontrate nella fase 2, l'Organizzazione richiedente deve inviare a LABCERT, sulla apposita modulistica, la proposta relativa alle correzioni e azioni correttive stabilite (a fronte di analisi e formalizzazione delle cause che le hanno generate), con la tempistica di attuazione.

La pratica non potrà essere analizzata per la delibera, fino a ricezione delle proposte di risoluzione e azioni correttive delle Non Conformità. LABCERT analizza le proposte e può richiedere all'Organizzazione richiedente eventuali integrazioni o modifiche rispetto a quanto indicato.

Inoltre prima del rilascio della certificazione, deve essere verificata anche la risoluzione di tutte le Non Conformità maggiori, secondo modalità di valutazione stabilite da LABCERT (audit presso il cliente e/o attraverso evidenze documentali ove possibile).

Tale valutazione deve essere effettuata al massimo entro 6 mesi dalla verifica della 2^a fase, oltre tale limite sarà a discrezione di LABCERT valutare le azioni conseguenti.

La verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle correzioni e azioni correttive riferite a non conformità minori viene effettuata da LABCERT in occasione dell'Audit di sorveglianza periodico successivo.

A seguito della delibera di certificazione LABCERT comunica all'Organizzazione richiedente l'esito della fase 2. In caso di esito positivo viene inviata la certificazione UE e l'Organizzazione richiedente potrà applicare il numero 2166, che identifica LABCERT quale Organismo Notificato, sugli strumenti di misura riferiti al sistema qualità approvato.

Il Certificato LABCERT ha validità di 3 anni dalla data di emissione.

Eventuali richieste di modifica dei contenuti del certificato, devono essere inviate a LABCERT in forma scritta e preventivamente alla prima attività di verifica utile.

7.4 VALUTAZIONE MODULO H1 - Conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto

Tale valutazione di conformità riguarda l'approvazione del Sistema Qualità totale dell'Organizzazione richiedente relativo alla progettazione, produzione, all'ispezione e alle prove effettuate sul prodotto finale e l'Esame del progetto.

Le attività di valutazione sono essenzialmente:

- Audit preliminare (se richiesto)
- Fase 1: analisi della documentazione di SQ (Manuale Qualità, procedure, istruzioni, ecc.);
- Fase 2: audit in campo;
- Esame del progetto.

7.4.1 AUDIT PRELIMINARE


Si veda quanto indicato al § 7.3.1

7.4.2 FASE 1

Si veda quanto indicato al § 7.3.2

7.4.3 FASE 2

Si veda quanto indicato al § 7.3.3

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 16 di 29

7.4.4 ESAME DEL PROGETTO

L'attività di esame del progetto consiste nell'analisi della documentazione tecnica (fascicolo tecnico e Piano di progetto) e viene effettuata, salvo diverso accordo tra le parti, presso LABCERT da personale con la necessaria competenza tecnica relativa allo schema e alla tipologia dello strumento di misura da certificare.

In caso di presenza di Non Conformità, l'iter non procede fino a quando l'Organizzazione richiedente non abbia inviato a LABCERT l'aggiornamento del fascicolo tecnico e/o del Piano di Progetto con la risoluzione delle Non Conformità rilevate.

A seguito di esito positivo della Fase 1, Fase 2 e dell'esame di progetto, l'Organizzazione richiedente riceve la certificazione UE e applica il numero 2166, che identifica LABCERT quale Organismo Notificato, sugli strumenti di misura riferiti al sistema qualità approvato.

Il Certificato riferito:

- al Sistema Qualità approvato, ha validità di 3 anni dalla data di emissione.
- all'esame di progetto valutato ha validità di 10 anni dalla data di emissione.

7.5 VALUTAZIONE SECONDO IL MODULO F - Conformità al tipo sulla verifica del prodotto

La conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte della procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti nel Modulo F della Direttiva 2014/32/UE-"MID" è del Modulo F della Direttiva 2014/31/UE-"NAWID". E garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

Tale valutazione della conformità viene eseguita in relazione al Certificato di Esame UE del Tipo secondo il Modulo B (vedi § 7.2 del presente Regolamento) ed ai requisiti essenziali applicabili della Direttiva.

È quindi indispensabile che lo strumento di misura sia già stato certificato secondo l'Allegato B, da LABCERT o da altro Organismo Notificato.

Le attività di valutazioni sono le seguenti:

- Esami;
- Prove;
- Applicazione sigilli di sicurezza alle parti metrologicamente rilevanti.

Parti di queste attività possono essere anche affidate a Laboratori terzi qualificati, in questo caso si rimanda al § 7.8 - SUBAPPALTO.

Tutti gli strumenti, sono esaminati singolarmente oppure dove previsto a campionamento, e su di essi sono effettuate opportune prove secondo quanto indicato nelle norme armonizzate e/o nei documenti normativi pertinenti e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche pertinenti per verificare la conformità ai requisiti ad essi applicabili. In assenza di tali norme armonizzate o documenti normativi. LABCERT decide quali prove sia opportuno eseguire.

7.5.1 DECISIONE IN MERITO AL CAMPIONAMENTO ED AL SITO DI PROVA


In questa fase LABCERT prende le decisioni in merito al campionamento e al sito di prova.

Per quanto riguarda il criterio di campionamento, la valutazione di conformità viene effettuata generalmente su ogni singolo strumento.

Nel caso in cui la numerosità del lotto non sia tale da permettere ciò, la valutazione di conformità viene fatta su base statistica, decidendo un campionamento in base alle eventuali norme:

- WELMEC 8.10: 2011
- UNI ISO 2859: 1999
- OIML R-138: 2007

Per quanto riguarda invece il sito di prova, quando il processo d'installazione non presenta particolari criticità (1) ed è rappresentativo delle condizioni d'utilizzo, l'audit può essere effettuato direttamente presso la sede del fabbricante, salvo che le norme OIML applicabili non indichino il contrario.

 LABCERT TARATURA & CERTIFICAZIONE	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 17 di 29

Se il processo di installazione presenta criticità, l'audit viene effettuato direttamente presso il sito di installazione del sistema di misura, fissato ed installato nella posizione in cui verrà messo in servizio.

In ogni caso la valutazione viene eseguita con l'utilizzo del materiale che verrà trattato dallo strumento di misura, nelle sue condizioni d'utilizzo.

- (1) Il processo d'installazione non presenta particolari criticità, ad esempio, quando:
- Non richiede il montaggio/smontaggio di parti, componenti critici; Oppure
 - Non richiede operazioni di aggiustamento e taratura; Oppure
 - Non richiede l'utilizzo di strumentazione di misure; Oppure
 - Non richiede competenze particolari

7.5.1.1 STRUMENTI A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO "NAWID"

Per gli strumenti a funzionamento non automatico non è previsto il criterio di campionamento, ogni strumento viene provato singolarmente come previsto dalla Direttiva 2014/31/UE, Modulo F.

7.5.2 ESAMI E PROVE

Questa valutazione della conformità ha come obiettivo l'accertamento che gli strumenti di misura siano conformi ai requisiti della Direttiva.

In funzione del tipo di strumento:

Strumenti MID: requisiti dell'Allegato I e dell' Allegato II Modulo F e dello specifico Allegato III

Strumenti NAWID: requisiti dell'Allegato I e dell'Allegato II Modulo F

È responsabilità del fabbricante/richiedente la certificazione, fornire a LABCERT tutte le informazioni utili in merito all'utilizzo definitivo dello strumento di misura, ivi compresa la fornitura dello specifico prodotto oggetto della misura e della eventuale strumentazione di prova.

In caso di verifiche statistiche relative agli strumenti regolamentati dalla Direttiva MID, è responsabilità del fabbricante/richiedente presentare i propri strumenti di misura in lotti omogenei ed adottare ogni misura necessaria affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto di strumenti di misura prodotto.

Ad esito positivo degli esami e prove, l'ispettore incaricato procede con la sigillatura delle parti metrologicamente rilevanti con sigilli riportante il logo di LABCERT, secondo il piano di legalizzazione indicato nel Certificato rilasciato in conformità al Modulo B.

In presenza di Non Conformità, l'iter procede solo dopo che il fabbricante/richiedente ha risolto le Non Conformità rilevate e LABCERT ha eseguito un nuovo audit (ripetizione degli esami e/o delle prove non superate) al fine di valutare la conformità della nuova configurazione dello strumento di misura.


Nel caso di controllo statistico, se un lotto è accettato, tutti gli strumenti di misura del lotto sono approvati, ad eccezione degli strumenti del campione riscontrati non conformi nei limiti consentiti dalle norme applicabili. Se un lotto è rifiutato, il fabbricante/richiedente si impegna a non immetterlo in commercio, provvedendo alla sua eliminazione.

Il criterio di campionamento viene deciso in base ai requisiti del punto 5 del Modulo F della Direttiva 2014/32/UE, dello specifico allegato Mlxx e di eventuali norme OIML, WELMEC ed in particolare UNI EN ISO 2859 (per i criteri statistici vedi § 7.5.1).

A seguito di esito positivo dell'analisi delle attività sopra indicate, il fabbricante (o Rappresentante autorizzato) riceve il certificato di conformità.

7.6 VALUTAZIONE SECONDO IL MODULO F1 - Conformità basata sulla verifica del prodotto

La conformità basata sulla verifica del prodotto è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti nel Modulo F1 della Direttiva 2014/32/UE (MID) è del Modulo F1 della Direttiva 2014/31/UE- (NAWID). È garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli strumenti di misura in

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 18 di 29

questione che sono assoggettati alle disposizioni previsti dal Modulo F1 e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

Tale valutazione di conformità ha come obiettivo quello di accertare che gli strumenti di misura siano conformi ai requisiti della direttiva.

Le attività di valutazione sono i seguenti:

- Analisi documentale della documentazione tecnica (Fascicolo Tecnico);
- Esame degli strumenti di misura
- valutazione della corrispondenza della componentistica critica e metrologica rilevante;
- valutazione della corrispondenza del software (se previsto);
- valutazione della documentazione d'accompagnamento (es: manuale d'uso, registro di rintracciabilità);
- verifica della visualizzazione a display e della stampa dello scontrino (se previsto).
- Applicazione sigilli di sicurezza delle parti metrologicamente rilevanti.

A seconda della tipologia dello strumento di misura e della numerosità del lotto, l'esame potrà essere sviluppato nel seguente modo:

- prove complete su tutti gli esemplari di strumenti di misura oppure;
- prove complete su un esemplare degli strumenti di misura; su tutti gli altri sistemi di misura vengono eseguite le prove descritte nel paragrafo *Initial verification* della corrispondente norma OIML applicabile ed esami per verificare che tali strumenti di misura siano costruiti come lo strumento su cui sono state fatte le prove complete;
- prove complete su un campione statistico degli strumenti di misura.

Nel caso in cui le prove vengano eseguite su un campione statistico degli strumenti di misura, il criterio di campionamento viene deciso in base ai requisiti del punto 6 dell'Allegato F1 della Direttiva 2014/32/UE, dello specifico allegato x (Mlxx) e di eventuali norme OIML, WELMEC ed in particolare UNI EN ISO 2859 (per i criteri statistici vedi § 7.5.1).

LABCERT decide inoltre se eseguire le prove ed esami presso il sito di installazione del sistema di misura, fissato ed installato nella posizione in cui verrà messo in servizio piuttosto che in altri luoghi (ad esempio lo stabilimento di produzione).

È responsabilità del fabbricante/richiedente fornire a LABCERT tutte le informazioni utili in merito all'utilizzo definitivo dello strumento di misura, ivi compresa la fornitura dello specifico prodotto oggetto della misura ed eventualmente di strumentazione di prova.

In caso di verifiche statistiche, è inoltre responsabilità del fabbricante/richiedente presentare i propri strumenti di misura in lotti omogenei ed adottare ogni misura necessaria affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto di strumenti di misura prodotto.

7.6.1.1 STRUMENTI A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO "NAWID"


Per gli strumenti a funzionamento non automatico non è previsto il criterio di campionamento, ogni strumento viene provato singolarmente come previsto dalla Direttiva 2014/31/UE, Modulo F1.

7.6.2 PROVE COMPLETE SU UN ESEMPLARE

Le prove complete su un esemplare dello strumento di misura sono eseguite da LABCERT; Le prove vengono eseguite in conformità a procedure definite dal laboratorio sulla base dei riferimenti normativi applicabili.

Parti di queste attività possono essere anche affidate a Laboratori terzi qualificati, in questo caso si fa riferimento al § 7.8 Subappalto.

In caso di Non Conformità, la modifica dello strumento di misura deve essere eseguita dall'Organizzazione richiedente. LABCERT provvede alla ripetizione delle prove ritenute necessarie, a seguito della modifica apportata.

 LABCERT TARATURA & CERTIFICAZIONE	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 19 di 29

7.6.3 ESAMI E PROVE SU ALTRI ESEMPLARI

Gli esami hanno l'obiettivo di valutare che il sistema di misura oggetto di verifica sia coerente con l'esemplare su cui si sono fatte le prove complete.

Le prove hanno l'obiettivo di valutare la conformità del sistema di misura ai requisiti metrologici. Queste prove vengono eseguite utilizzando lo specifico materiale che verrà trattato dallo strumento di misura e basandosi sulle prove descritte nei documenti normativi applicabili.

Quando l'esito di tutte le verifiche sopra indicate è positivo, l'ispettore procede con la sigillatura delle parti metrologicamente rilevanti, con sigilli riportante il logo LABCERT 2166.

In caso di presenza di Non Conformità, l'iter procede nel momento in cui l'Organizzazione richiedente ha risolto le non conformità emerse e LABCERT ha eseguito un nuovo audit (ripetizione degli esami e/o delle prove non conformi sullo strumento oggetto di non conformità) al fine di valutare la conformità della nuova configurazione dello strumento di misura.

Nel caso il fabbricante abbia sostituito interamente lo strumento oppure parti metrologicamente importati, quali per esempio: Sensori di misurazione, celle di carico, CPU, Convertitore A/D, ecc, Le prove saranno ripetute ricominciando dall'inizio.

Nel caso di controllo statistico, se un lotto è accettato, tutti gli strumenti di misura del lotto sono approvati, ad eccezione degli strumenti del campione riscontrati non conformi, nei limiti consentiti dalle norme applicabili. Se un lotto è rifiutato, il fabbricante/richiedente si impegna a non immetterlo in commercio, provvedendo alla sua eliminazione.

7.6.4 ANALISI DEL FASCICOLO TECNICO (VEDI § 7.1.3.1)

L'analisi della documentazione tecnica può essere svolta prima, durante l'esecuzione o conclusione delle prove, da personale con la necessaria competenza tecnica relativa allo schema e alla tipologia dello strumento di misura da certificare.

Per alcune parti dello strumento di misura, può essere possibile accertare l'adeguatezza del progetto tecnico, tramite esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare.

In base al risultato dell'analisi della documentazione sopra riportata, il fabbricante/richiedente è tenuto ad apportare le eventuali necessarie modifiche o integrazioni. LABCERT può richiedere i documenti modificati da sottoporre ad una nuova analisi, prima di procedere alle attività successive.

A seguito di esito positivo delle attività di valutazione sopra indicate, il fabbricante (o Rappresentante autorizzato) riceve il certificato di conformità.

Il Certificato di conformità ha validità di 10 anni dalla data di emissione.


7.7 VALUTAZIONE SECONDO IL MODULO G - Conformità basata sulla verifica dell'unità

Tale valutazione di conformità ha come obiettivo quello di accertare che un esemplare unico di strumento di misura sia conforme ai requisiti della direttiva.

La conformità basata sulla verifica dell'unità è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti nel Modulo G della Direttiva 2014/32/UE (MID) e della Direttiva 2014/31/UE (NAWID). E garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli strumenti di misura in questione che sono assoggettati alle disposizioni previsti dal Modulo G e soddisfano i requisiti della Direttiva di riferimento ad essi applicabili.

Le attività di valutazione sono:

- analisi documentale tecnica (Fascicolo Tecnico);

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 20 di 29

- prove complete dello strumento di misura.

Parti di queste attività possono essere anche affidate a Laboratori terzi qualificati, in questo caso si rimanda al § 7.8 - SUBAPPALTO.

L'analisi della documentazione tecnica generalmente viene svolta prima delle prove, ma può essere eseguita anche durante o successivamente all'esecuzione delle prove.

Per alcune parti dello strumento di misura può essere possibile accertarne l'adeguatezza del progetto tecnico, tramite esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare.

7.7.1 PROVE COMPLETE ALL'ESEMPLARE

Le prove complete dello strumento di misura sono eseguite da LABCERT.

Parti di queste attività possono essere anche affidate a Laboratori terzi, in questo caso si rimanda al § 7.8 - Subappalto.

Le prove vengono eseguite in conformità a procedure definite dal laboratorio sulla base dei riferimenti normativi

Applicabili per lo specifico strumento.

In caso di Non Conformità, la modifica dello strumento di misura deve essere eseguita dall'Organizzazione richiedente.

LABCERT provvede alla ripetizione delle prove ritenute necessarie, a seguito della modifica apportata.

Quando l'esito di tutte le prove è positivo, l'ispettore procede con la sigillatura delle parti metrologicamente rilevanti con sigilli riportante il logo LABCERT 2166.

In caso di presenza di non conformità, l'iter procede nel momento in cui l'Organizzazione richiedente ha risolto le non conformità emerse e LABCERT ha eseguito la ripetizione degli esami e/o delle prove non conformi sullo strumento oggetto di non conformità, al fine di valutare la conformità della nuova configurazione dello strumento di misura.

Nel caso il fabbricante abbia sostituito interamente lo strumento oppure parti metrologicamente importati, quali per esempio: Sensori di misurazione, celle di carico, CPU, Convertitore A/D, ecc, Le prove saranno ripetute ricominciando dall'inizio.

7.7.2 ANALISI DEL FASCICOLO TECNICO

Si veda quando specificato al § 7.6.4

7.8 PROVE IN SUBAPPALTO

Per alcune prove, a fronte di autorizzazione da parte del richiedente, LABCERT può far eseguire le relative prove in subappalto con un laboratorio esterno. LABCERT subappalta le prove esclusivamente ad altri laboratori accreditati. Quando si rende necessaria quest'attività vengono intraprese i seguenti accorgimenti:


- Lo strumento prima di essere trasportato nel laboratorio esterno deve essere messo in condizioni di sicurezza applicando dei sigilli di garanzia che recano il logo e n. dell'Organismo Notificato LABCERT 2166, questi sigilli di garanzia devono essere applicati nelle parti accessibili ad una eventuale manomissione dei parametri metrologici dello strumento e una eventuale sostituzione dei componenti principali, quali ad esempio (elenco non esaustivo):
 - Indicatori di peso, di volume, di lunghezza
 - Celle di carico
 - Sensori di portata
 - Degasatore
 - Pompe
 - Misuratori di flusso
 - Elettronica di controllo

Alla riconsegna dello strumento Labcert verificherà che i relativi sigilli di garanzia non abbiano subito manomissioni.

Nel caso di eventuali manomissioni, le prove eseguite saranno ritenute NON VALIDE e dovranno essere ripetute.

7.9 VERIFICA DELLE MODIFICHE APPORTATE DA FABBRICANTE

Nel caso di certificazione rilasciata in conformità alla Direttiva MID o NAWID, a seconda del tipo di certificazione di conformità rilasciata, il fabbricante/richiedente si impegna a comunicare a LABCERT tutte le modifiche apportate allo strumento di misura o al progetto approvato che possano condizionare la conformità dello stesso ai requisiti essenziali, le condizioni di validità del certificato o le condizioni previste di uso dello strumento di misura e tutte le modifiche previste

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 21 di 29

al sistema di qualità approvato. Sulla base di queste modifiche, LABCERT valuta quali attività di valutazione supplementare sia necessario eseguire.

In funzione del tipo di modifiche che il Cliente comunicherà a LABCERT, viene effettuato un esame e dopo verrà redatta un'offerta, vengono riesaminate le condizioni contrattuali e vengono pianificate le attività tecniche secondo quanto prescritto nei paragrafi precedenti. Ogni modifica di prodotto viene approvata mediante riesame per la delibera ed emissione del certificato modificato.

8. RIESAME PER DELIBERA ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO

In tale fase vengono riesaminati i risultati delle attività tecniche eseguite, in particolare:

- informazioni ricevute dal fabbricante attraverso il Fascicolo Tecnico;
- il risultato delle prove ed esami;
- il risultato dell'analisi documentale del Manuale Qualità/procedure se applicabile;
- il risultato delle attività di audit in campo;

Il Comitato di Delibera decide sulla concessione o meno del certificato o sull'eventuale necessità di una verifica supplementare. In caso di parere negativo si rimanda al § 10.1 Mancata emissione della certificazione.

A seguito della delibera gli estremi del certificato verranno inseriti nell'elenco dei certificati emessi o revocati / sospesi, pubblicati nel sito Web: www.labcert.it. Con accesso riservato come previsto dal Decreto di Notifica della LABCERT, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico.

9. GESTIONE DELLE MODIFICHE

A seconda del tipo di certificato concesso, l'Organizzazione richiedente è tenuta ad informare LABCERT di:

- tutte le modifiche apportate allo strumento di misura che possano condizionare la conformità dello stesso ai requisiti essenziali o le condizioni di validità dell'attestato;
- qualsiasi modifica prevista del sistema di qualità;
- qualsiasi modifica fondamentale del progetto approvato.

In funzione del tipo di modifiche, viene redatta un'offerta, vengono riesaminate le condizioni contrattuali e vengono pianificate le attività tecniche secondo i §§ precedenti.

Ogni modifica di prodotto viene approvata mediante riesame per la delibera ed emissione del Certificato modificato.

9.1 GESTIONE ANTICIPI E POSTICIPI

In caso di richiesta di anticipo o posticipo degli audit di sorveglianza, rispetto alla data prevista:

- la richiesta deve essere comunicata a LABCERT dall'Organizzazione richiedente, con l'indicazione delle motivazioni che sottendono alla necessità di spostamento e dell'entità dello slittamento;
- il posticipo viene generalmente concesso direttamente da LABCERT qualora sia dell'ordine di 60 giorni, viceversa, in caso la richiesta di posticipo sia maggiore, la situazione dovrà essere valutata. In ogni caso non sarà possibile concedere un posticipo superiore a 5 mesi (oltre tale limite temporale si dovrà procedere alla sospensione o revoca della certificazione).


Gli slittamenti eventualmente concessi, non mutano il piano delle sorveglianze (l'audit di sorveglianza successivo rimane nei tempi previsti dal programma triennale delle sorveglianze, indipendentemente dalla data in cui è avvenuto l'audit posticipato).

L'audit di rinnovo deve essere effettuato in ogni caso entro la data di scadenza della certificazione.

10. OBBLIGO DI INFORMAZIONE

LABCERT informa l'autorità di notifica:

- a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
- b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica;
- c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 22 di 29

d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

LABCERT fornisce agli altri organismi notificati, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi strumenti di misura, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

È inoltre disponibile sul sito www.labcert.it l'elenco dei Certificati rilasciati da LABCERT.

10.1 MANCATA EMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Nel caso in cui la Certificazione venga rifiutata, LABCERT renderà pubblica sul proprio Sito Web, gli estremi della certificazione rifiutata. Al Cliente verranno comunicati i motivi del diniego, indicando allo stesso tempo, quali sono le condizioni minime per riavviare l'iter di certificazione.

Il cliente a cui è stata rifiutata la Certificazione può inoltrare un reclamo scritto esponendo i motivi del proprio dissenso secondo le modalità descritte nel § 14 "Ricorsi e Reclami" del "Regolamento".

11. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione può essere sospesa, revocata o ridotta:

- su richiesta del fabbricante/richiedente;
- su decisione di LABCERT, in caso di: presenza di Non Conformità maggiori; presenza di gravi segnalazioni dal mercato; mancato rispetto da parte del fabbricante/richiedente delle condizioni contrattuali (es. impossibilità di condurre audit di sorveglianza), dei requisiti della Direttiva, delle condizioni economiche concordate con LABCERT o in caso di variazione dei termini contrattuali attuata senza l'approvazione di LABCERT;
- in caso di condanna per fatti aventi come oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti il prodotto oggetto di certificazione; in tale caso si procederà alla sospensione per condanna non passata in giudicato, mentre si procederà alla revoca per condanna passata in giudicato.
- LABCERT si riserva il diritto di valutare sulla base delle motivazioni che hanno portato alla sospensione/revoca/riduzione se concedere al fabbricante/richiedente di proseguire con l'immissione in commercio degli strumenti di misura già realizzati alla data della sospensione/revoca/riduzione.

Salvo casi eccezionali (stabiliti comunque da LABCERT o dall'Autorità di notifica) il periodo di sospensione non può durare oltre 6 mesi, in caso contrario si procede alla revoca della certificazione.

Durante il periodo di sospensione il fabbricante/richiedente perde il diritto di utilizzo della marcatura metrologica e CE e del certificato. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità), saranno stabilite da LABCERT in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Qualora il fabbricante/richiedente non metta in atto le azioni indicate da LABCERT per il ripristino della certificazione sospesa, la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione comporta l'emissione di un nuovo certificato, indicante la tipologia di strumenti di misura per cui la certificazione è rimasta valida, e il ritiro del vecchio certificato.

A seguito di revoca della certificazione, il fabbricante/richiedente perde il diritto di utilizzo della marcatura metrologica e CE e del certificato. Il fabbricante/richiedente potrà nuovamente attivare l'iter di certificazione presentando una nuova domanda.


LABCERT comunica la decisione della sospensione, revoca o riduzione della certificazione all'Autorità di notifica (vedasi § **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** Obbligo di informazione).

12. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

12.1 ATTIVITÀ PER LA SORVEGLIANZA PER IL MANTENIMENTO

I certificati di conformità (moduli: B, F, F1, G) non sono soggetti ad attività di sorveglianza.

I certificati di approvazione del Controllo di Produzione Interno e controlli ufficiali sugli strumenti a intervalli casuali (Modulo A2), sono soggetti al controllo dei campioni in modalità casuale tenendo conto tra l'altro della complessità tecnologica degli strumenti e del quantitativo prodotto.

 LABCERT TARATURA & CERTIFICAZIONE	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 23 di 29

Viene esaminato un campione adeguato degli strumenti di misura finali, prelevato il loco da LABCERT, si effettuano le prove appropriate individuate nelle parti pertinenti delle norme armonizzate, e/o dei documenti normativi e/o prove equivalenti previste da altri pertinenti specifiche tecniche per verificare la conformità degli strumenti ai requisiti pertinenti della Direttiva MID.

Nel caso in cui un elevato numero di strumenti del campione non risulti conforme a un livello qualitativo accettabile, LABCERT adotta misure appropriate e a conclusione della verifica viene informata il fabbricante dei risultati.

I certificati di approvazione del Sistema di Qualità (Modulo D, D1, E, E1, H, H1) sono invece soggetti ad audit periodici, generalmente con cadenza annuale, al fine di assicurare che il richiedente mantenga ed applichi il Sistema di Qualità approvato.

Le verifiche di sorveglianze sono gestite secondo le stesse regole definite per l'audit di concessione della certificazione.

Il fabbricante/richiedente si impegna a mantenere adeguato ed efficiente il Sistema di Qualità.

Gli audit di sorveglianza sono effettuati presso i luoghi ove si svolgono le attività correlate al Sistema Qualità approvato con frequenza generalmente annuale e in riferimento al mese di scadenza del certificato.

Nel corso delle verifiche di sorveglianza viene effettuata la valutazione della risoluzione delle Non Conformità minori emerse nella verifica precedente, nonché la valutazione dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni correttive messe in atto dal fabbricante/richiedente.

Al termine della verifica, il lead auditor lascia una copia del rapporto di audit all'Organizzazione richiedente che la sottoscrive.

Il rapporto si intenderà confermato se entro 15 giorni lavorativi non seguono ulteriori comunicazioni dall'Organizzazione richiedente.

In caso di Non Conformità maggiori:

- il fabbricante deve inviare a LABCERT entro 15 giorni lavorativi la proposta relativa alle correzioni e azioni correttive stabilite (a fronte di analisi e formalizzazione delle cause che le hanno generate), con la tempistica di attuazione non superiore a 60 giorni.
- LABCERT comunicherà al fabbricante le eventuali azioni conseguenti: audit presso il richiedente e/o verifica attraverso evidenze documentali ove possibile. I tempi di tale verifica saranno stabiliti da LABCERT in base alla gravità e numero delle non conformità verbalizzate.

In caso di Non Conformità minore, il fabbricante deve inviare a LABCERT entro 60 giorni lavorativi la proposta relativa alle correzioni e azioni correttive stabilite (a fronte di analisi e formalizzazione delle cause che le hanno generate), con la tempistica di attuazione definita dalla Organizzazione stessa.

Qualora entro 30 giorni lavorativi dall'invio delle proposte di azioni correttive, il richiedente non riceve alcuna comunicazione potrà considerare automaticamente accettati i trattamenti e il piano di azioni definito.

Per le osservazioni (proposte di miglioramento) non è richiesta l'invio di proposte di trattamento, ma saranno verificate in occasione del successivo audit.


Nel caso in cui il fabbricante/richiedente non metta in atto le azioni concordate per la risoluzione dei rilievi nei termini stabiliti, la certificazione potrà essere sospesa o revocata su decisione di LABCERT.

Il rinvio di un Audit già programmato e concordato, per ragioni imputabili al richiedente, deve essere comunicato a LABCERT almeno 15 giorni prima della data pianificata, in caso contrario verrà fatturata una penale pari al 50% del compenso previsto, oltre alle eventuali spese sostenute.

L'effettuazione degli Audit di sorveglianza previsti nel ciclo di certificazione è subordinata al regolare pagamento delle attività precedenti da parte del richiedente.

Le attività di sorveglianza, oltre all'audit in campo, possono comprendere per esempio:

- a) richieste al fabbricante circa aspetti attinenti alla certificazione
- b) riesame delle dichiarazioni del fabbricante riguardo le proprie attività (es. materiale promozionale, sito, web, ecc).
- c) richieste al fabbricante di fornire documenti e registrazioni (su mezzi cartacei o elettronici).

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 24 di 29

Tali altre forme di monitoraggio possono essere applicate da LABCERT, in funzione di: Informazioni ricevute dall'esterno, esito degli audit, input da parte dell'Organismo di Accreditamento o dall'autorità competente ecc.

12.2 AUDIT DI RINNOVO SECONDO I MODULI D, D1, E, E1, H, H1

Entro la scadenza della certificazione, LABCERT esegue una verifica ispettiva di rinnovo presso la sede del fabbricante/richiedente che ha come principale obiettivo quello di valutare, anche a livello documentale, che il fabbricante/richiedente mantenga valido il Sistema Qualità approvato in conformità alle disposizioni della Direttiva MID o NAWI.

La verifica di Rinnovo è pianificata in materia tale da prendere in esame tutti i requisiti della Direttiva di riferimento.

Al termine della verifica, il lead auditor lascia una copia del rapporto di audit all'Organizzazione richiedente che la sottoscrive. Il rapporto di audit viene sottoposto ad analisi ed approvazione del Comitato di delibera di LABCERT.

Per quanto riguarda la gestione di eventuali Non Conformità vale quanto indicato al § 4.2 e per quanto riguarda la fase di delibera della certificazione vale quanto indicato al precedente § 8.

L'attività di rinnovo, compresa la corretta gestione delle Non Conformità emerse, dovrà concludersi entro la scadenza del certificato. Il periodo di validità del certificato sarà nuovamente di 3 anni.

12.3 PUBBLICAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DI LABCERT

A seguito dell'emissione della Certificazione, LABCERT emette e tiene aggiornato sul suo sito internet l'elenco dei clienti che hanno ottenuto la Certificazione.

Informazioni sulla validità del certificato sono riportate nel suddetto elenco.

Tale elenco contiene:

- Ragione sociale del cliente ed il suo indirizzo
- N. del certificato
- Norma o direttiva di riferimento della certificazione
- Descrizione del prodotto certificato
- Caratteristiche metrologiche
- Eventuali specifiche

12.4 USO DEL LOGOTIPO E DEL CERTIFICATO

Completato positivamente l'iter di certificazione, LABCERT emetterà il Certificato del prodotto a nome del richiedente, con l'indicazione della Norma di riferimento, lo scopo e la data di emissione dello stesso.

Il cliente è autorizzato ad utilizzare il corrispondente logotipo nei suoi annunci e pubblicazioni, ed a tal proposito riceve un campione del logotipo, che assieme al Certificato, obbliga LABCERT ad effettuare controlli sull'utilizzo dello stesso.


12.5 DESCRIZIONE DEL LOGOTIPO

Il logotipo di LABCERT di seguito riportato:



può essere riportato su cancelleria, materiale pubblicitario, pubblicazioni, carta intestata, ecc. alle condizioni seguenti (salvo eventuali modifiche da concordare preventivamente con LABCERT)

- Il logotipo può essere riprodotto in colore uniforme nero, bianco, o Pantone300, oppure a colori (Pantone 300 e Pantone 812); esso può essere ingrandito o ridotto purché ne vengano rispettate le proporzioni e ne venga assicurata la perfetta leggibilità;
- L'utilizzo del logotipo non deve dar adito ad errate interpretazioni ed in particolare non deve poter essere confuso con un marchio di certificazione aziendale;

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 25 di 29

- L'utilizzo del logotipo deve cessare immediatamente nel caso di decadenza, sospensione o revoca della certificazione; in tali casi il cliente deve provvedere all'eliminazione dello stesso da tutti i documenti/supporti sui quali esso era stato apposto.

Il richiedente ha facoltà di abbinare al marchio LABCERT l'indicazione del numero di Certificazione:

- Indicazione della norma di riferimento;
- Indicazione della pagina web del sito internet di LABCERT in cui sono identificate le caratteristiche del prodotto certificato;
- Descrizione sintetica dell'oggetto della certificazione.

Il richiedente deve informare il personale che può far uso del marchio, delle prescrizioni contenute nella presente procedura.

È consentito, esclusivamente in abbinamento al logotipo LABCERT, l'utilizzo del marchio ACCREDIA, come mostrato nel regolamento Accredia RG-09 in vigore e solamente per le certificazioni relativamente ai moduli D; D1; E; E1; H; H1.

12.6 USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE

È considerato scorretto l'uso della certificazione o del certificato, quando può indurre in errore il mercato sulla natura, la qualità e le modalità di utilizzo dello strumento di misura.

È scorretto l'uso della marcatura CE quando questa venga applicata su strumenti di misura:

- con domanda di certificazione non ancora presentata o con domanda di certificazione rifiutata;
- non conformi all'oggetto riportato nei certificati;
- per i quali sono stati revocati/sospesi i certificati;
- quando il certificato fosse scaduto e non ancora rinnovato;
- quando il fabbricante/richiedente non abbia attuato modifiche richieste da parte di LABCERT.

Nel caso venga riscontrato un uso scorretto della certificazione, del certificato e/o della marcatura CE, LABCERT revoca al fabbricante/richiedente il diritto di apporre la marcatura e di utilizzare la certificazione, dandone comunicazione all'Autorità Competente.

Nei casi più gravi (es. marcatura indebita) LABCERT informa anche la Procura della Repubblica.

13. RICORSI E RECLAMI

13.1 RICORSI

Se un richiedente certificazione o una parte coinvolta, vuole presentare ricorso verso la decisione adottata da LABCERT riguardo a:

- Richiesta di certificazione respinta;
- Non concessione della Certificazione nonostante l'esistenza di un contratto firmato;
- Verbalizzazione di Non Conformità maggiore

Esso va presentato a LABCERT entro un termine massimo di 10 giorni di calendario dalla data di comunicazione della decisione.

L'invio del ricorso non sospende l'applicazione della decisione adottata.


LABCERT gestirà il ricorso e fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le eventuali azioni da intraprendere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Eventuali spese sostenute per la gestione del ricorso, saranno a carico del soccombente.

LABCERT garantisce che il ricorso verrà gestito da personale non direttamente coinvolto nelle attività oggetto del ricorso.

13.2 RECLAMI

Se una qualsiasi parte interessata, vuole presentare un reclamo a LABCERT in relazione a:

- comportamento di alcuni membri di LABCERT durante il processo di verifica;
- comportamento di alcuni membri di LABCERT nella prestazione di servizi amministrativi o altro;
- comportamento di LABCERT che il richiedente ritiene possa recargli pregiudizio;
- ritardi nell'espletamento delle fasi di certificazione

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 26 di 29

inoltrerà un ricorso scritto entro 30 giorni a partire dall'azione oggetto del reclamo.

LABCERT valuterà la richiesta e la sottoporrà alla Direzione che deciderà in merito e si occuperà di dare per iscritto rapida risposta al richiedente e comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Se un terzo vuole presentare un reclamo avverso qualche comportamento di LABCERT e/o di un membro di LABCERT sia interno che esterno o verso la decisione di LABCERT di concedere una certificazione, dovrà inoltrarlo in forma scritta. LABCERT avvierà un controllo per determinare la/le cause del reclamo, e ove lo stesso risulti fondato lo sottoporrà alla Direzione la quale deciderà in merito.

Le conclusioni finali verranno comunicate entro 30 giorni per iscritto al reclamante.

LABCERT garantisce che il reclamo verrà gestito da personale non direttamente coinvolto nelle attività oggetto del reclamo.

13.3 PROCESSO DI APPELLO

Quando una soluzione sia in caso di un ricorso che di un reclamo, viene considerata non accettabile dal reclamante, egli ha la possibilità di iniziare il processo di appello rivolgendosi per iscritto alla Direzione di LABCERT.

Per una risoluzione del ricorso in modo amichevole ci si potrà avvalere della mediazione di "Curia Mercatorum" presso la Camera di Commercio di Pordenone. Le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare il citato Regolamento di Mediazione. Le decisioni dell'incaricato attinenti al processo saranno inappellabili. Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso sono a carico della parte soccombente.

14. FORO COMPETENTE

Ove insorgano problemi relativi all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, si riconosce come foro competente ed esclusivo quello di Pordenone.

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'inadempimento da parte del cliente anche di una sola delle obbligazioni previste ai punti 4, 4.1, 6.7 e 6.8 costituirà inadempimento e pertanto LABCERT potrà risolvere di diritto il contratto non avendo nessun obbligo nei confronti del cliente, se non quella di dare comunicazione per iscritto della intervenuta risoluzione. In ogni caso di risoluzione viene fatto salvo il diritto di LABCERT al risarcimento dei danni.

16. DIRITTI E OBBLIGHI

16.1 DIRITTI

- **Privacy**

Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazione, ecc.) relativi al servizio di Certificazione del richiedente sono considerati riservati.

L'accesso e la consultazione ai documenti è riservato solo alle funzioni coinvolte nell'iter di certificazione, al cliente, all'Ente di Accreditamento e ai funzionari dello Stato responsabili della Notifica a LABCERT.

Per garantire quanto detto, LABCERT ha adottato misure adeguate, nel rispetto della legislazione vigente, per proteggere la confidenzialità delle informazioni ottenute durante le attività di certificazione. Tutto il personale di LABCERT prima dell'inizio di qualsiasi attività, firma una dichiarazione che obbliga espressamente al rispetto del patto di segretezza dei dati.

Il cliente potrà autorizzare LABCERT, sempre per iscritto, alla divulgazione a terzi di quelle informazioni che ritiene opportune.


Nel caso in cui informazioni relative al cliente debbano essere divulgate per obblighi di legge, LABCERT invierà preventivamente notifica scritta allo stesso, salvo per quei casi in cui le leggi impongano condizioni diverse.

- **Ricusazione**

In caso di giustificati motivi, il richiedente la certificazione a diritto a ricusare totalmente o in parte il gruppo di verifica.

Il termine massimo per esercitare il diritto di ricusazione è di 3 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della comunicazione relativa alla nomina del Valutatore incaricato di effettuare l'esame documentale.

- **Appelli e ricorsi**

	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 27 di 29

Presentare reclami, ricorsi e appelli verso le decisioni del reparto Tecnico di LABCERT secondo quanto riportato al § 13 della presente regolamento.

16.2 OBBLIGHI

Con l'accettazione del presente regolamento il richiedente si impegna a rispettare i seguenti requisiti:

- fornire a LABCERT il nome e l'indirizzo del fabbricante/richiedente;
- non aver presentato analoga domanda di certificazione per la/le stessa/e categoria/e dello strumento di misura ad altro Organismo Notificato;
- comunicare a LABCERT tutti i luoghi in cui lo strumento di misura è fabbricato, in particolare se tali luoghi non corrispondono alla sede operativa del fabbricante/richiedente;
- comunicare a LABCERT tutte le eventuali modifiche introdotte sullo strumento e/o sul Sistema Qualità approvato, successive al rilascio della certificazione da parte di LABCERT;
- impegnarsi ad apporre la marcatura CE su ciascuno strumento di misura che risulti conforme al tipo descritto nell'attestato di esame del tipo e che soddisfi i requisiti pertinenti della presente direttiva, la marcatura metrologica supplementare e il numero di identificazione di LABCERT come organismo notificato (valido per le sole procedure di valutazione della conformità che prevedono l'esame UE del tipo);
- garantire che lo strumento di misura sia conforme a tutte le Direttive comunitaria applicabili.
- mettere a disposizione degli ispettori LABCERT uno o più strumenti di misura oggetto di certificazione per verificare l'esecuzione delle verifiche e dei controlli di taratura in occasione degli audit di sorveglianza e di rinnovo;
- prendere tutti i provvedimenti necessari per consentire la corretta conduzione delle attività di valutazione previste nella presente procedura;
- permettere al personale incaricato da LABCERT, l'accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle aree e al personale interessato alla certificazione;
- permettere l'effettuazione, da parte del personale di LABCERT, dei campionamenti di prodotto previsti;
- permettere ad osservatori di LABCERT e a valutatori dell'organismo di accreditamento, di partecipare alle diverse verifiche, previa comunicazione scritta;
- lo scopo di tali partecipazioni è l'addestramento di nuovo personale e/o la sorveglianza sull'operato dei valutatori della LABCERT;
- mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, le condizioni che ne hanno permesso il rilascio;
- comunicare tempestivamente a LABCERT qualsiasi modifica che si vorrebbe apportare allo strumento certificato;
- rispettare quanto previsto dalla presente procedura per l'uso del logo relativamente alle modalità per pubblicizzare la certificazione;
- regolare le specifiche di spesa riportate nell'offerta economica di riferimento, in relazione all'attività di certificazione effettuate, indipendentemente dall'esito della stessa;
- comunicare a LABCERT, i casi in cui sia coinvolto in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta.

Nello specifico per:

VALUTAZIONI riferite al Modulo B (Certificato di Esame UE del Tipo) della Direttiva MID e NAWID:

Conservare una copia dell'attestato di esame UE del tipo, degli allegati e dei relativi supplementi e le modifiche, unitamente alla documentazione tecnica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento di misura.


VALUTAZIONI riferite ai moduli D, E e H della Direttiva MID:

Tenere a disposizione, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento:

1. la documentazione di cui al punto 3 del Modulo D, E ed H della Direttiva MID, e del punto 2.3.1 della direttiva NAWID.
2. le modifiche di cui al punto 3.5 del Modulo D, E ed H della Direttiva MID e del punto 2.3.5 della direttiva NAWID, e relative approvazioni;
3. le decisioni e le relazioni trasmesse a LABCERT di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4 dei Moduli D, E e H della Direttiva MID, e dei punti 2.3.5, 2.4.3, 2.4.4 della direttiva NAWID.

VALUTAZIONI riferite ai moduli D1 e F1 della Direttiva MID e NAWID

tenere a disposizione la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento.

 LABCERT TARATURA & CERTIFICAZIONE	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 28 di 29

VALUTAZIONI riferite ai moduli E, F e F1 della Direttiva MID e F, F1 della Direttiva NAWID

tenere a disposizione i certificati di conformità per un periodo che si conclude dieci anni dopo la certificazione dello strumento.

VALUTAZIONI riferite al modulo G della Direttiva MID e NAWID

- tenere a disposizione la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni;
- tenere a disposizione a fini d'ispezione i certificati di conformità per un periodo che si conclude dieci anni dopo la certificazione dello strumento.

VALUTAZIONI riferite al modulo H1 della Direttiva MID

- conservare una copia del Certificato di esame UE del progetto nonché dei relativi allegati e supplementi unitamente alla documentazione tecnica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell'ultimo strumento di misura;
- tenere a disposizione per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento:
 1. la documentazione di cui al punto 3.1 del Modulo H1, secondo capoverso;
 2. gli aggiornamenti di cui al punto 3.5 del Modulo H1, e relativa approvazione;
 3. le decisioni e le relazioni trasmesse a LABCERT di cui ai punti 3.5, 5.3 e 5.4 del Modulo H1 della Direttiva MID.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

LABCERT e il richiedente la certificazione si danno reciprocamente atto che il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti all'atto dell'instaurazione e durante lo svolgimento del rapporto verranno effettuati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 ed il loro trattamento sarà strumentale alla gestione ed esecuzione della certificazione prodotto derivante dal presente regolamento, nonché in generale, per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile. I relativi trattamenti potranno essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato, giusta la previsione degli art. 24 e 26 del Codice della Privacy.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali, con riferimento alla gestione contabile, è obbligatorio. L'interessato potrà richiederne in ogni momento l'aggiornamento o la cancellazione, come prescritto dal D. Lgs. 196/2003 e comunque fa valere i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti non formeranno oggetto di comunicazione, se non in favore delle categorie di soggetti a cui dovranno essere comunicati in esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Regolamento.

LABCERT snc:


Il cliente/committente:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente per iscritto i seguenti articoli:

4 Requisiti generali; 5 Riservatezza dei rapporti con il richiedente la certificazione; 6.3 Accettazione incarico e modalità di esecuzione; 6.5 Responsabilità nei confronti del cliente; 6.6 Forza maggiore; 6.7 Dichiarazioni del cliente; 6.8 Pagamento; 14 Foro competente; 15 Clausola risolutiva espressa; 17 Trattamento dei dati personali.

LABCERT snc:

l'Organizzazione/committente:

 LABCERT TARATURA & CERTIFICAZIONE	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DIRETTIVA MID & NAWID				
	SC 05 01B	Rev. 10	Data redazione: 31/01/2018	Data approvazione: 31/01/2018	Pag. 29 di 29

Le parti espressamente prevedono la possibilità di modificare gli indirizzi dandone comunicazione per iscritto.